

Novità IVA 2021/2022

Materiale di Curcu Roberto

Febbraio 2022

PROGRAMMA

- **sintesi delle principali novità normative e di prassi del 2021**
- **commercio elettronico: sintesi delle novità normative**
- **esterometro: check-up delle nuove procedure**
- **reverse charge nazionale ed estero: modalità di effettuazione, indicazione in esterometro, e casistica pratica**
- **operazioni con San Marino: nuove procedure di fatturazione e registrazione documenti**
- **le note di variazione: nuove tempistiche**
- **le novità della dichiarazione IVA 2022**
- **analisi dei principali quadri e righe della dichiarazione**
- **plafond e gestione delle dichiarazioni di intento: check-up di fine anno**

NOVITA'

NOVITA'

- Proroga nuove modalità esterometro
- Dichiarazioni di intento: nuove modalità di indicazione in Fattura elettronica
- Intrastat: nuove modalità di compilazione
- Note di variazione: nuove modalità di emissione in caso di procedure concorsuali
- Operazioni con San Marino: nuove modalità di fatturazione
- Trasporti internazionali: nuove norme relative alla non imponibilità
- Limiti alle compensazioni a 2 M€
- Nuove aliquote Gas
- Recepimento quick fixie
- Altre (percentuali di compensazione, forfettizzazione della resa, nautica da diporto, animali vivi da caccia, aliquote assorbenti, nuovo articolo 72 per operazioni anti Covid verso la UE).

Aliquote IVA GAS

*Il D.L. 130/2021 ha previsto l'applicazione dell'IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali dell'ultimo trimestre 2021.
La L. 234/2021 ha prorogato l'applicazione dell'aliquota ridotta per il primi tre mesi del 2022.*

NON IMPONIBILITÀ TRASPORTI INTERNAZIONALI

L'articolo 9 prevede la non imponibilità IVA per i servizi di trasporto (territorialmente rilevanti in Italia) relativi a beni:

- In esportazione;
- In transito;
- In temporanea importazione
- In importazione “definitiva”, nel limite in cui il corrispettivo è incluso nella base imponibile in bolla doganale.

Con prassi ministeriale, si è sempre ritenuto che la non imponibilità fosse applicabile anche ai “sub-trasporti”, anche parziali.

La sentenza della Corte UE C-288/16 ha statuito che la non imponibilità può essere applicata solo all'esportatore o all'importatore.

Il D.L. 146/2021 ha inserito nell'articolo 9 la disposizione secondo cui dal 1° gennaio 2022 le prestazioni non imponibili

non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma (lo spedizioniere).

RECEPIMENTO QUICK FIXIE

Recepita la Direttiva 1910/2018 che prevede:

- *Condizione necessaria per la non imponibilità art. 41 D.L. 331/93, che:*
 - *Il cessionario abbia un numero identificativo in altro Paese UE*
 - *Sia compilato il modello Intrastat (parte fiscale)*
- *Recepisce il call-off stock*
- *Regolamenta le operazioni a catena*

Call-off stock

Il contratto di call-off stock è stato disciplinato dalla Direttiva 1910/2018, che ha portato all'inserimento, nel 2021, dei nuovi articoli 38-ter e 41-bis al D.L. 331/93.

Call-off stock

Il **call-off stock** consiste in un contratto con il quale un soggetto italiano invia della merce in un deposito situato in altro Stato membro, a disposizione del proprio cliente, il quale la preleva quando la vuole, ma comunque entro un anno dal momento in cui la stessa è giunta nello Stato. Il passaggio della proprietà di verifica nel momento in cui il cliente la preleva.

A seguito delle modifiche normative, si realizza una cessione comunitaria nel momento del prelievo della merce.

Call-off stock

Il call-off stock prevede che:

- i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
- il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

Call-off stock


Il call-off stock prevede che:

- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento in un registro del call-off stock, e inserisce nell'elenco riepilogativo (Intrastat), l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
- la proprietà sia trasferita entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro di destinazione.

Call-off stock

La disposizione continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, **il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo** purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste per la validità del regime del call-off stock e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro del call-off stock.

OPERAZIONI A CATENA




CONDIZIONI:

- DUE CESSIONI ED UN TRASPORTO

CONSEGUENZE:

- UNA CESSIONE CON TRASPORTO
- UNA CESSIONE SENZA TRASPORTO

CAUSA C-386/16 TORIDAS




- LT cede la merce a EE con consegna nel proprio magazzino (si tratta di congelati) e con impegno di EE a portarla in altro Stato UE entro 30 giorni.
- EE cede la merce a DE, ed avvisa LT della cosa
- DE va a ritirare la merce in Lituania

Cessione con trasporto esente

Cessione senza trasporto con IVA



CAUSA C-386/16 TORIDAS




La Corte di Giustizia conferma il rilievo del fisco lituano, e contesta che la cessione da LT ad EE non è una cessione con trasporto esente IVA

Cessione con trasporto esente
Cessione senza trasporto con IVA

OPERAZIONI A CATENA



IT cede in art. 41



IT cede con IVA



~~IT cede in art. 41 o con IVA a seconda delle condizioni di vendita tra DE e FR~~
IT cede in art. 41 salvo che DE non utilizzi un numero di identificazione IVA italiano

Dal 2020 è necessario e sufficiente che IT verifichi che la merce ceduta con trasporto a cura del proprio cliente (EXW, FCA...) sia trasportata da o per conto dello stesso e non di eventuali altri soggetti, cioè che chi ritira la merce sia il cliente o un trasportatore incaricato dallo stesso.

OBBLIGHI INTRASTAT

Tipo	Periodicità	
Acquisto beni (intra 2-bis)		>= 200.000 350.000 mensile (solo statistico)
Servizi acquistati (intra 2-quater)		>= 100.000 mensile
Cessione beni (intra 1-bis)	<= 50.000 trimestrale (solo fiscale)	> 50.000 mensile, con parte statistica obbligatoria sopra € 100.000
Servizi resi (intra 1-quater)	<= 50.000 trimestrale (solo fiscale)	> 50.000 mensile

Le soglie per l'esenzione e la periodicità sono da verificare singolarmente per le quattro operazioni, con riferimento a ciascuno dei quattro trimestri precedenti

Modifiche in sintesi

- Intra 1-bis – cessione di beni **complicato**
 - Intra 1-ter – rettifiche alle cessioni di beni invariato
 - Intra 1-quater – servizi resi invariato
 - Intra 1-quinquies – rettifiche ai servizi resi invariato
 - Intra 1-sexies – call-off stock **nuovo**
-
- Intra 2-bis – acquisti di beni **complicato**
 - Intra 2-ter – rettifiche agli acquisti di beni invariato
 - Intra 2-quater – servizi ricevuti **semplificato**
 - Intra 2-quinquies – rettifiche ai servizi ricevuti invariato

INTRA 1 BIS



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Da compilare in caso di movimentazioni solo statistiche, se conosciuti

Casella
"sdoppiata"

Semplificazione"

Aggiunta colonna
di Paese di origine

Con il primo ottobre 2021 è cessato l'obbligo di comunicare le cessioni di beni a San Marino (Avviso ADM 16/12/2021)

INTRA-1 BIS



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



INTRA-1 BIS



Mod. INTRA-1 Bis

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				★	★									

Il campo «natura della transazione» è composto di colonne 5 e 6.

- I soggetti trimestrali o i mensili che comunicano solo operazioni fiscali non compilano la colonna, salvo che nel caso in cui siano promotori di operazioni triangolari, nel qual caso compilano colonna 5 con la lettera «A».
- La colonna 6 va compilata solo dai soggetti con spedizioni o arrivi superiori ad € 20.000.000

INTRA-1 BIS



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						★								

È possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della Nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000. Per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

INTRA-1 BIS

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														★

In colonna 15) va indicato il codice ISO del paese di origine delle merci.

- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine (*non preferenziale*).

INTRA-1 SEXIES – CALL OFF STOCK

P R O G R .	D E S T I N A T A R I O		T I P O O P E R A Z I O N E	N U O V O D E S T I N A T A R I O	
	S T A T O	C O D I C E I V A		S T A T O	C O D I C E I V A
1	2	3	4	5	6

TABELLA E	
T I P O O P E R A Z I O N E	D E S C R I Z I O N E
1	Trasferimento di beni
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies)

- 1) Numero progressivo della riga nell'ambito della sezione 5
- 2) Codice ISO della Stato membro destinatario dei beni
- 3) Codice IVA del destinatario dei beni
- 4) Codice corrispondente al tipo di operazione (Tabella E)
- 5) Codice ISO dello Stato membro del nuovo destinatario dei beni
- 6) Codice IVA del nuovo destinatario dei beni

INTRA-2 BIS

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA			A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	★	★		★		★	★								

- ★ Dati facoltativi
- ★ Novità
- ★ Semplificazione

INTRA-2 BIS

Tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche. Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano oppure nel **mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta** per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio*. Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano.

* ai sensi dell'art. 69 della Direttiva 112/06 l'IVA diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura e comunque entro il 15 del mese successivo. A sensi del D.L. 331/93 l'IVA diventa esigibile nel mese di ricezione della fattura.

Intra-2 bis

Acquisti intracomunitari ed Intra 2-bis con doppia chance (Italiaoggi 12/01/2022)

Caso	Arrivo beni al cessionario	Arrivo fattura al cessionario	Reverse charge	Competenza Intra 2-bis
Spedizione e fatturazione gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio
Spedizione gennaio e fatturazione febbraio	Gennaio	Febbraio	Febbraio	Gennaio o febbraio
Fatturazione anticipata nel mese di gennaio	Marzo	Gennaio	Gennaio	Marzo
Spedizione gennaio con emissione tardiva fattura	Gennaio	Maggio	Marzo (autofattura)	Gennaio

INTRA-2 QUATER



RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2		2	1	1		1	1	

1) Dati già facoltativi facoltativi

2) Dati facoltativi dal 2022

REVERSE CHARGE

REVERSE CHARGE NAZIONALE

	Adempimenti cedente	Adempimenti cessionario
INTEGRAZIONE FATTURE ITALIA	Il cedente/prestatore nazionale emette fattura senza IVA	Il cessionario/committente assolve l'IVA al posto del cedente/prestatore integrando la fattura

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con **l'indicazione dell'aliquota** e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 **entro il mese di ricevimento** ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

REVERSE CHARGE VIA SDI

FAQ 38

(...) Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una **modalità alternativa** all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno" e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore.

INTEGRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TRE POSSIBILITÀ

MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE	FONTE	DETTAGLI
Archiviazione cartacea del documento integrato	CM 45/2005	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione analogica della fattura integrata (confermata implicitamente da CM 14/2019)
Archiviazione elettronica del documento integrato	CM 45/2005 e RM 46/2017	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione elettronica come allegato di un file contenente i dati dell'integrazione
	Nuove specifiche tecniche	Invio a SDI di un XML codice TD16

REVERSE CHARGE INTERNAZIONALE

Nel reverse charge internazionale è necessario seguire la seguente procedura:

- **Integrazione della fattura**, per

- Acquisti comunitari;
- Acquisti di beni già presenti in Italia da comunitari
- Acquisti di servizi da comunitari

- **Autofattura**, per

- Acquisti di beni già presenti in Italia da extracomunitari
- Acquisti di servizi da extracomunitari

Non va fatto reverse charge per acquisti di beni e servizi non territoriali (merce che non entra in Italia e servizi in deroga esteri).

TEMPISTICHE REVERSE CHARGE

Operazione	Momento effettuazione
Acquisto comunitario	Momento di inizio del trasporto; se antecedente, data di ricezione fattura
Altri acquisti di beni	Momento di consegna o spedizione; se antecedente data della fattura o del pagamento
Acquisti di servizi generici	Momento di ultimazione della prestazione, o di maturazione dei corrispettivi per quelle a carattere periodico o continuativo; se antecedente, data del pagamento.
Acquisti di servizi in deroga	Pagamento. Se antecedente, data della fattura

TEMPISTICHE AUTOFATTURA

Tipo di operazione	Fornitore	Modalità di assolvimento	
Acquisto di servizi generici	ExtraUE	Emissione di autofattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al momento di effettuazione (ultimazione o se antecedente il pagamento)
Acquisto di beni già presenti in Italia	ExtraUE	Emissione di autofattura	Entro il momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione o se antecedente pagamento)
Acquisti di servizi in deroga	ExtraUE	Emissione di autofattura	Entro il momento di effettuazione dell'operazione (pagamento)

MOMENTO ULTIMAZIONE SERVIZI (C.M. 16/2013)

Qualora si determini uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell'ultimazione stessa da parte del committente, saranno i documenti scambiati tra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

Può inoltre verificarsi il caso in cui il **corrispettivo non risulti determinabile** poiché la quantificazione dello stesso va ancorata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell'operazione. In tale evenienza si ritiene che l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo possa essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale. Solo in tale momento sorgerà, pertanto, l'obbligo di assolvimento dell'imposta, salvo, naturalmente, che per eventuali acconti di prezzo già corrisposti .

(...) Nell'ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto comunitario, si deve ritenere che la fattura emessa da quest'ultimo possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. E' dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l'esigibilità dell'imposta

(...) anche nell'ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che **la ricezione di un qualunque documento da quest'ultimo emesso, volto a certificare l'operazione resa, sia indice dell'ultimazione dell'operazione** o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell'autofattura da parte del committente nazionale.

MOMENTO ULTIMAZIONE SERVIZI (C.M. 16/2013)

Caso	Momento ultimazione
Mancata conoscenza dell'ultimazione e/o dell'importo	Momento di ricezione del documento (fattura) dall'extraUE
Altri Casi	Ultimazione

TEMPISTICHE INTEGRAZIONE

Tipo di operazione	Fornitore	Modalità di assolvimento	
Acquisto comunitario	UE o Extra-UE ma identificato in altro Stato UE	Integrazione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento. Autofattura in caso di mancato ricevimento di fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Acquisto di beni già presenti in Italia	UE	Integrazione della fattura	
Acquisto di servizi generici	UE	Integrazione della fattura	
Acquisti di servizi in deroga	UE	Integrazione della fattura	

Mancata ricezione fattura acquisti da soggetti comunitari

Qualora entro il secondo mese successivo al momento di effettuazione non si sia ricevuta la fattura dal fornitore comunitario, è necessario emettere una autofattura entro il 15 del mese successivo, registrandola nella liquidazione IVA del secondo mese successivo.

ESTEROMETRO

ESTEROMETRO 2022

Art. 1, D.Lgs. 127/2015 – comma 3-bis

*I soggetti passivi di cui al comma 3 (quelli obbligati alla fattura elettronica ndr) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (fattura elettronica via SDI ndr). La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.*

ESTEROMETRO 2022

Art. 1, D.L. 127/2015 – comma 3-bis

*Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal **1° luglio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2 (quello della fattura elettronica n.d.r.). Con riferimento alle medesime operazioni:*

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Non vanno comunicate le operazioni per le quali è emessa bolla doganale.
Per l'Agazia vanno comunicate anche le operazioni verso privati esteri*.

* La norma prevede che l'operazione vada comunicata entro il momento di emissione «dei documenti che ne certificano i corrispettivi».

“FATTURA ELETTRONICA” IN LUOGO DELL’ESTEROMETRO

Già con riferimento alle operazioni attuali, in luogo dell’esterometro (trimestrale), è possibile inviare una “fattura elettronica” con codice destinatario “XXXXXXX”.

Se il soggetto è identificato in Italia e chiede la fattura sulla partita IVA italiana, non può essere utilizzata la stringa “XXXXXXX”, ma va inserito il codice univoco del cliente oppure “0000000”.

Attenzione: ovviamente SDI non invia la fattura al cliente estero, al quale dovrà continuare ad essere inviata secondo i tradizionali canali.

Dal primo luglio, la procedura di inviare la “fattura elettronica” a SDI sarà l’unica consentita.

FATTURA ELETTRONICA IN LUOGO DELL'ESTEROMETRO

Stante il divieto comunitario di utilizzo della fattura elettronica nelle operazioni con soggetti esteri, ad avviso di chi scrive il file XML inviato a SDI non ha natura di fattura, ma di «rigo di esterometro».

FATTURA ELETTRONICA IN LUOGO DELL'ESTEROMETRO

	XML	PDF
Fattura Italia	Fattura	Documento di cortesia
Fattura estero	Rigo di esterometro*	Fattura

*Da chiarire se il file XML avente gli stessi dati di quello PDF inviato al cliente può considerarsi una «copia» della fattura, ai fini della conservazione.


FATTURA ESTERO



PDF

CLIENTE

XML



TD01

Cliente Alfa	
N.	872
Base imponibile	1000
Aliquota	N3.1



SDI

ESTEROMETRO 2022 PER OPERAZIONI PASSIVE E REVERSE CHARGE

*Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°luglio 2022, i dati di cui al primo periodo (**esterometro n.d.r.**) sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2 (**fatturazione elettronica via SDI n.d.r.**). Con riferimento alle medesime operazioni:*

(...)

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

TIPO DOCUMENTO

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

I documenti TD17/TD18 e TD19 vengono utilizzati anche per l'integrazione di note di variazione ricevute in reverse charge (se la variazione è in diminuzione si utilizza il segno negativo).

ESTEROMETRO PER OPERAZIONI NON SOGGETTE

Per acquisti di beni e servizi da soggetti esteri, che non si considerano effettuati in Italia (alberghi esteri, autostrade, carburante all'estero, ecc...), attualmente non si fa autofattura ma:

- Si registra il costo in contabilità generale;
- Si comunica l'operazione con l'esterometro.

Dal 2022 sarà necessario comunicare l'operazione inviando un file XML con un titolo di non assoggettamento (N2.2).

«Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.**

ESTEROMETRO PER OPERAZIONI NON SOGGETTE


CM 2/2011 (relativa alla abrogata comunicazione black list):

1.2 Spese di trasferta dei dipendenti

D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.

R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e all'evasione fiscale perseguita con l'introduzione dell'obbligo di comunicazione, sono escluse dall'ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese - di regola, di importo esiguo - siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa.

REVERSE CHARGE ED ESTEROMETRO ANALOGICO 1



REVERSE CHARGE DIGITALE



A parere di chi scrive è opportuna anche la conservazione sostitutiva «in proprio» dei documenti di integrazione e delle autofatture.



TD17

Fornitore ALFA	
N.	872
Base imponibile	1000
Aliquota	22
IVA	220



SDI

COMMERCIO ELETTRONICO

COMMERCIO ELETTRONICO

Il commercio elettronico può essere distinto in due grandi categorie:

- **Diretto**, che riguarda le vendite di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, ed elettronici (TTE);
- **Indiretto**, che riguarda la vendita di beni mobili materiali.

COMMERCIO ELETTRONICO

Nel commercio elettronico diretto, le regole di tassazione per servizi resi da italiani, sono le seguenti:

Cliente	Tassazione
B2B – cliente UE o EXUE	Non soggetta
B2B – cliente Italia	IVA
B2C – cliente italiano	IVA
B2C – cliente extraUE	Non soggetta (da verificare chi assolve imposte nel Paese ExtraUE)
B2C – cliente UE	Si applica IVA italiana quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• il Prestatore non è stabilito anche in altro Stato UE• l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, e delle vendite a distanza comunitarie effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato• il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
	In caso contrario il prestatore italiano dovrebbe identificarsi nello Stato del cliente salvo applicazione del regime OSS

COMMERCIO ELETTRONICO

Le regole di tassazione del commercio elettronico indiretto sono quelle relative alle vendite di beni, e pertanto:

- Sono assoggettate ad IVA le vendite di beni che restano in Italia;
- Sono non imponibili art. 8 le vendite di beni che vanno extraUE;
- Sono non imponibili art. 41 le vendite B2B di beni che vanno in altro Paese UE.

Per i beni che vanno in altro Paese UE e vengono venduti a privati si applica IVA italiana, salvo che l'operazione non sia considerata una "vendita a distanza".

Commercio a distanza

Le regole sul commercio a distanza trovano applicazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il cedente è un soggetto passivo IVA;
- Il cessionario è un non soggetto passivo IVA, oppure un soggetto passivo non tenuto a pagare l'IVA nel Paese di destino (soggetti senza diritto alla detrazione, enti ed agricoltori forfettari, salvo che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA);
- Il bene compravenduto non è soggetto ad accisa e non è un mezzo di trasporto nuovo;
- La spedizione o il trasporto sono curati dal venditore o per suo conto;
- La merce non è installata nel Paese di destino dal venditore o per suo conto.

* Vedi sentenza C-276/18 per l'individuazione dei casi di trasporti eseguiti per conto del fornitore

Tassazione delle vendite a distanza

Il luogo di tassazione delle vendite a distanza è il domicilio del cliente.

Tuttavia, il cedente comunitario applica l'IVA del proprio Paese fino a che non supera la unica soglia di € 10.000 di vendite a distanza effettuate in altri Paesi UE e di servizi TTE verso privati comunitari.

Sotto tale soglia il cedente ha la possibilità di applicare comunque l'IVA del Paese di destino, esercitando una opzione che ha validità minima di due anni.

Tassazione delle vendite a distanza

È previsto che:

- La soglia di € 10.000 è unica per le vendite a distanza e per i servizi TTE;
- La soglia va calcolata al netto dell'IVA;
- Non devono essere incluse le operazioni per le quali lo Stato di consumo coincide con quello di stabilimento;
- Il superamento della soglia si verifica a partire dalla cessione che la ha superata;
- L'opzione di applicazione dell'IVA nel Paese di destino è unica ed interessa sia le vendite a distanza che i servizi TTE

Definizione di vendite a distanza

La vendita a distanza è quella nella quale i beni sono spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, **anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.**

Vi è intervento diretto del fornitore *“quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore”* (art. 5-bis, paragrafo 1, lettera d), Regolamento UE 282/2011).

Non vi è intervento del fornitore ove l’acquirente stesso effettui il trasporto dei beni o ne organizzi la consegna con un terzo e il fornitore non intervenga per coadiuvarne l’organizzazione (art. 5-bis, paragrafo 2, Regolamento UE 282/2011).

Definizione di vendite a distanza

I beni ceduti devono essere diversi da:

- mezzi di trasporto nuovi,
- beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto,
- beni per i quali trova applicazione il regime del margine.

Soppressione franchigia IVA all'importazione

È stata soppressa la franchigia dell'IVA all'importazione di € 22.

Istituzione di tre nuovi regimi speciali

Sono stati istituiti:

- il sistema OSS, in sostituzione del precedente MOSS;
- Il sistema IOSS, cioè un regime di semplificazione per le cessioni di beni importati.
- Un regime semplificato per le procedure di importazioni.

ATTENZIONE

La UE ha previsto il regime semplificato per le procedure di importazione eseguite da corrieri espressi nel caso di beni di valore inferiore ad € 150 importati da “privati”, ma per le autorità italiane è utilizzabile anche per le vendite verso soggetti con diritto alla detrazione IVA.

Alcuni Corrieri espressi utilizzano tale procedura (tracciato H7) e fanno avere una “copia di cortesia” della bolletta doganale. Sul punto, si nutrono dubbi sulla detraibilità dell’IVA per l’acquirente.

Detrazione IVA e bolle doganali

In quale dichiarazione va inserita la detrazione dell'IVA di una bolla doganale accettata dalla dogana in un anno (N) e ricevuta dallo spedizioniere e registrata nell'anno seguente (N+1)?

Ai fini degli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto (...)

In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato articolo 25 - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza (Principio di diritto 13/2021)

Markeplacer

È stata prevista una finzione giuridica tale per cui, qualora determinate cessioni siano facilitate da piattaforme digitali, si considera che le stesse abbiano effettuato l'acquisto del bene dal venditore e la cessione del bene al cliente.

COMMERCIO ELETTRONICO

Nel commercio elettronico indiretto, le regole di tassazione per servizi resi da italiani, sono le seguenti:

Cliente	Tassazione
B2B Italia	IVA
B2B UE	Non imponibile art. 41
B2B ExUE	Non imponibile art. 8
B2C – cliente italiano	IVA
B2C – cliente extraUE	Non imponibile art. 8 (da verificare chi assolve imposte nel Paese ExtraUE)
B2C – cliente UE	Si applica IVA italiana quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• il cedente non è stabilito anche in altro Stato UE• l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, e delle vendite a distanza comunitarie effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato• il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
	In caso contrario il cedente italiano dovrebbe identificarsi nello Stato del cliente salvo applicazione del regime OSS

Pagamento IVA in altro Stato

Le regole sulla territorialità evidenziano che:

- Il soggetto passivo italiano può essere tenuto ad applicare l'IVA del Paese comunitario dove risiede il suo cliente privato;
- Il soggetto passivo comunitario può essere tenuto ad applicare IVA italiana per le prestazioni TTE rese a privati italiani;
- Il soggetto extracomunitario è tenuto ad applicare l'IVA di ciascun Paese in cui sono stabiliti i propri clienti privati.

II MOSS

Al fine di evitare innumerevoli obblighi di identificazione, a livello comunitario era stato istituito il sistema MOSS (mini one stop shop), cioè un sistema grazie al quale attraverso una unica identificazione è possibile assolvere l'IVA relativa ai servizi TTE in diversi Paesi.

-MOSS

Con le nuove regole in vigore al 1° luglio 2021, la possibilità di applicare l'IVA dei vari Paesi UE mediante un unico numero di identificazione è stata estesa:

- per le cessioni intracomunitarie a distanza;
- per **tutte le altre prestazioni di servizi rese verso privati comunitari**, tassabili in altro Paese UE.

Note di variazioni e procedure concorsuali

Procedure concorsuali

La norma prevede la possibilità di emettere la nota di variazione, senza limiti temporali, nel caso in cui l'operazione venga meno in esecuzione di procedure concorsuali.

Con Circolare 20/2021 è stato finalmente chiarito che per poter recuperare l'imposta non incassata non è necessaria la preventiva **insinuazione del creditore al passivo**.

Procedure concorsuali

La norma è stata oggetto di modifiche ad opera dell'articolo 18 del D.L. 73/2021, e vi sono diverse regole a seconda che la procedura concorsuale sia «avviata successivamente» al 26 maggio (dal 26 maggio per la circolare AE 20/2021).

- Avviate fino al 26/5/21 → necessario attendere fine procedura
- Avviate dal 27/5/21 → variazioni effettuabili all'apertura

Procedure concorsuali avviate fino al 26/5/21

TIPO PROCEDURA	TERMINE INIZIALE PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO
Fallimento	Il riferimento è alla scadenza dei termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di riparto.
Concordato fallimentare	Il riferimento è al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso.
Concordato preventivo	Il riferimento è la sentenza di omologazione e il successivo adempimento del debitore degli obblighi assunti in sede concordataria.
Liquidazione coatta amministrativa	Il riferimento è alla definitività del piano di riparto predisposto dall'autorità competente.

Procedure concorsuali avviate fino al 26/5/21

Per il recupero dell'imposta è necessario emettere una nota di variazione alla procedura, ancorché la stessa sia chiusa e potenzialmente la partita IVA sia già chiusa.

Per l'Agenzia delle Entrate:

- In caso di procedura chiusa, il destinatario non ha alcun adempimento;
- In caso di procedura ancora aperta non sorge il debito di IVA (Interpelli 54/2018 e 113/2018 e Circolare 20/2021).

Procedure concorsuali avviate dal 27/5/21

TIPO PROCEDURA	TERMINE INIZIALE PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO
Fallimento	Sentenza dichiarativa di fallimento
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Concordato preventivo	Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
Liquidazione coatta amministrativa	Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

Variazioni successive

All'apertura della procedura la nota di variazione in diminuzione viene emessa per l'importo integrale del credito, o per quello che si presume soddisfatto dalla procedura.

Nel caso in cui successivamente si incassi un importo maggiore, è necessario emettere una nota di variazione in aumento.

Esempio:

18/06 → incasso corrispettivo definito da piano di riparto del 10/06

30/06 → termine ultimo per emettere la nota di variazione in aumento

Termini massimi

La nota di variazione va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto.

La nota emessa l'anno seguente a quello di nascita del diritto va indicata nella dichiarazione:

- ~~Dell'anno in cui è nato il diritto (Interpello 107/2020);~~
- Dell'anno in cui è stata emessa (Interpello 192/2020 confermato da Circolare 20/2021).

Termini massimi

ESEMPIO:

10/1/22 → sentenza dichiarativa di fallimento

30/4/23 → termine ultimo di emissione della nota di variazione.

La «detrazione» confluisce nella dichiarazione IVA dell'anno in cui è stata emessa la nota di variazione.

Termini massimi

In caso di mancata emissione della nota di variazione entro i termini massimi, per l'Agenzia delle Entrate (Circolare 20/2021):

- Non è possibile presentare dichiarazione integrativa;
- È possibile presentare istanza di rimborso art. 30-bis solo nel caso in cui il termine di emissione della nota di variazione sia decorso per motivi non imputabili al contribuente.

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Scambi di beni con San Marino

- Ai fini IVA, gli scambi di beni effettuati con la Repubblica di San Marino sono regolati dall'art. 71, D.P.R. n. 633/1972, dal D.M. 24 dicembre 1993 ed a decorrere dal 1° ottobre 2021 dal D.M. 21/06/2021 (l'obbligo di fattura elettronica decorre comunque dal 1/7/2022)
- Gli scambi di beni con San Marino, sono regolati in modo particolare, in quanto San Marino è stato ExtraUE ma il suo territorio si considera territorio doganale italiano.

Attenzione: per le prestazioni di servizi non vi sono regole particolari.

Acquisti con addebito di IVA fino al 30/09/2021

- *Nelle cessioni di beni con addebito d'imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all'imponibile anche l'IVA dovuta in relazione al tipo di bene ceduto*
- L'importatore italiano è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:
 - annotare la fattura ricevuta, contenente l'annotazione apposta dall'Ufficio IVA di Pesaro, nel Registro degli acquisti;
 - operare la detrazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972.

Acquisti senza IVA fino al 30/09/2021

- *Nelle cessioni di beni senza addebito d'imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, l'imponibile senza l'IVA indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA dell'acquirente italiano*
- L'importatore italiano deve:
 - riportare sull'originale della fattura ricevuta dal proprio fornitore sammarinese, l'ammontare dell'IVA dovuta;
 - provvedere ad annotare la fattura così integrata sia nel Registro delle fatture emesse sia nel Registro degli acquisti;

Acquisti dal 01/10/2021

Tipo di acquisto	Tipo di fattura	Operatività per il cliente
Con IVA italiana	Cartacea	Annotazione della fattura originale vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio tributario di San Marino
Con IVA italiana	Elettronica	La fattura viene messa a disposizione da SDI. Dopo il controllo circa l'assolvimento dell'IVA SDI comunica l'esito positivo e da tale momento nasce il diritto alla detrazione
Senza IVA italiana	Cartacea	Assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sulla fattura del sammarinese con il timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario di San Marino
Senza IVA italiana	Elettronica	La fattura viene messa a disposizione da SDI. Assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2

In caso di mancata ricezione della fattura (o di ricezione di fattura irregolare) si deve procedere con «autofattura denuncia».

Cessioni dal 01/10/2021


Tipo di fattura	Operatività per il cessionario
Cartacea	Emissione di un DDT e ricezione da parte del destinatario di un esemplare della fattura restituita dal cessionario con le annotazioni e il timbro a secco dell'Ufficio tributario di San Marino
Elettronica	Emissione di fattura a SDI con codice destinatario 2R4GTO8 e numero identificativo del cliente. Ricezione telematica entro 4 mesi della regolarità dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha ricevuto analogo comunicazione dall'Ufficio tributario di San Marino

Per le operazioni effettuate dall'1/10/2021 non è più obbligatorio comunicare l'operazione nei modelli Intrastat.

Dal 1° luglio 2022 è obbligatorio emettere le fatture solo in formato elettronico

PLAFOND ED ESPORTATORE ABITUALE

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO



MOMENTO DI UTILIZZO

Il plafond si considera utilizzato:

- Per l'acquisto di **beni nazionali**, nel momento di consegna o spedizione;
- Per l'acquisto di **servizi** all'atto del pagamento;
- Per le **importazioni** alla data di accettazione della bolletta doganale;

ATTENZIONE: in caso di fatture differite rileva la data del ddt; in caso di importazioni non il momento in cui si registra la bolletta doganale, ma quello in cui l'importazione è avvenuta.

NOTE DI VARIAZIONE

In caso di **note di debito:**


- Se ricevute nell'anno vanno ad incremento del plafond utilizzato;
- Se ricevute negli anni successivi vanno retroattivamente ad incrementare il plafond utilizzato nell'anno dell'operazione originaria;

In caso di **note di credito:**

- Se il fornitore non le ha emesse in campo IVA non sorge alcun obbligo/diritto;
- Se sono ricevute entro l'anno si può ridurre il plafond utilizzato;
- Se sono ricevute oltre NON si può ridurre il plafond utilizzato

Note di variazione e dichiarazione di intento

Esempio: emissione di nota di credito a storno di fattura emessa l'anno precedente



* Per Alfa la nota di credito ricrea plafond 2021

Utilizzo in dichiarazione

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2020		ANNO IMPOSTA 2019		
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1	GEN	Per l'utilizzo del plafond si deve fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione (ad esempio consegna dei beni) e non al momento di registrazione della fattura	,00	,00	,00	,00	,00	
VC2	FEB		,00	,00	,00	,00	,00	
VC3	MAR		,00	,00	,00	,00	,00	
VC4	APR		,00	,00	,00	,00	,00	
VC5	MAG		,00	,00	,00	,00	,00	
VC6	GIU		,00	,00	,00	,00	,00	
VC7	LUG		,00	,00	,00	,00	,00	
VC8	AGO		,00	,00	,00	,00	,00	
VC9	SET		,00	,00	,00	,00	,00	
VC10	OTT		,00	,00	,00	,00	,00	
VC11	NOV		,00	,00	,00	,00	,00	
VC12	DIC		,00	,00	,00	,00	,00	
VC13	TOTALE		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2020						1	,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2020						2	<input type="checkbox"/> SOLARE
							3	<input type="checkbox"/> MENSILE

DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'ESPORTATORE ABITUALE DEVE:

- COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI INTENTO
- INVIARLA TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- INVIARLA AL FORNITORE, UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ** (L'art. 20 del D.lgs. 175/2014 dispensa dall'obbligo di presentare la dichiarazione di intento in Dogana)

**** È comunque opportuno informare il fornitore**

DICHIARAZIONE DI INTENTO

La dichiarazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate prima dell'effettuazione dell'operazione. Nel mese di dicembre possono già inviarsi le dichiarazioni relative all'anno successivo

DICHIARAZIONE DI INTENTO

- Non è più prevista la possibilità di emettere dichiarazioni di intento con validità temporale.
- La somma degli importi indicati ai fornitori potrebbe anche essere superiore al plafond disponibile
- In caso di esaurimento del plafond richiesto al singolo fornitore (ma non del plafond complessivo) è possibile presentare una nuova dichiarazione di intento (senza barrare la casella “integrativa”) e tale importo si aggiunge a quello della dichiarazione originaria
- La dichiarazione di intento può essere revocata (anche con riferimento ad alcune operazioni) anche con accordo tacito tra cliente e fornitore (circolare Assonime 20/2018)

IL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

La dichiarazione di intento deve essere stata riscontrata prima dell'effettuazione dell'operazione
La dichiarazione di intento deve essere verificata sul sito dell'Agenzia delle Entrate prima dell'effettuazione dell'operazione (DDT).
Il fornitore dell'esportatore abituale deve riportare **il numero di protocollo** della dichiarazione di intento nelle fatture emesse (File XML).

IL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Articolo 7 del D.Lgs 471/97:

*4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che **effettua cessioni o prestazioni**, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17*

DICHIARAZIONI DI INTENTO - NOVITA' 2022

Per le fatture emesse con la non imponibilità ad IVA a seguito di ricezione di dichiarazione di intento è previsto l'obbligo di inserire in fattura il numero di protocollo della dichiarazione di intento, rilevabile dalla ricevuta telematica dell'Agenzia, e composto da una prima parte di 17 cifre, ed una seconda di 6 cifre, separate dal segno "-" o "/".

Con Provvedimento AE 28/10/2021, n. 293390 è stato previsto che dal 1° gennaio è obbligatorio che in fattura elettronica sia indicato:

- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

IL RISCONTRO DELLA DICHIARAZIONE

Dichiarazione di INTENTO



Annualità disponibili

2020	2019	2018	2017
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dichiarazione n. **[REDACTED]** 000001 presentata nell'anno 2020

Numero/Anno attribuiti dal dichiarante - / 2020


Dati del Dchiarante

[REDACTED] SRL Codice Fiscale **[REDACTED]** Partita IVA **[REDACTED]**

Dati relativi al Rappresentante firmatario della dichiarazione

Codice Fiscale **[REDACTED]** carica **Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (1)**
Codice Fiscale Società **Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (1)**

SANZIONI



* Soppressioni dal 2020

NOVITA' MODELLO IVA 2022

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello può essere presentato entro il 2 maggio 2022. Tuttavia:

- Se viene presentato entro il 28/2(2022 comprensivo del quadro VP può non essere presentata la LIPE del quarto trimestre.
- Se la dichiarazione è a credito, lo stesso è compensabile (fino ad € 2.000.000) dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

NOVITA' MODELLO IVA 2022

- Istituzione nel quadro VE e F di specifici righi per le nuove percentuali di compensazione
- Modifica del rigo VF34 per tenere conto delle nuove operazioni esenti che consentono la detrazione dell'IVA
- Modifiche dei righi VO10 e VO11 per le opzioni relative al commercio elettronico

DETRAZIONE IVA

DATA FATTURA	DATA RICEVIMENTO FATTURA	NASCITA DIRITTO ALLA DETRAZIONE	MODALITÀ DI ESERCIZIO
31/12/2021	31/12/2021	2021	Registrazione entro il 16/01/2022 e inserimento nella liquidazione di dicembre 2020
			Registrazione dopo il 16/01/2022 in un apposito sezionale, ed inserimento in detrazione nel quadro VF senza passare da nessuna liquidazione periodica
	Dal 1/1/2022	2022	Registrazione ed inserimento in una liquidazione del 2022

CALCOLO DEL PRO-RATA

Operazioni che non influenzano il pro-rata

- Cessione di beni ammortizzabili
- Passaggi interni tra attività separate
- Operazioni esenti n. 27-quinquies
- Operazioni escluse
- Operazioni esenti occasionali
- **Cessione di “vaccini e tamponi” NEW**
- **Cessioni presunte ai marketplace NEW**

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

1

2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

2

3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies

3

4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4

VF34

5 Operazioni non soggette

5

6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1

6

7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)

7

8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione

8

9 Operazioni esenti legge n. 178/2020

9

10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

10 %

OPZIONI PER LA TASSAZIONE ESTERA

VO10		BE	DE	DK	EL	ES	FR	XI	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Opzioni	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO11	Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993

Rigo VO10, i contribuenti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, i quali hanno effettuato nell'anno precedente prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), e vendite a distanza intracomunitarie di beni per un ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a 10.000 euro esercitano l'opzione, a partire dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.

L'articolo 15 del decreto ministeriale 21 giugno 2021 che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2021 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno due anni.

Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2021 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

OPZIONI PER LA TASSAZIONE ESTERA

VO16		BE	DE	DK	EL	ES	FR	IE	LU	NL	PT	AT	FI	SE	CY	EE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Opzioni	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR				
PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
VO17	Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				

Prestazioni di servizi elettronici – Art. 7-octies

Rigo VO16, l'opzione riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia.

Coloro che hanno effettuato nell'anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, non superiore a 10.000 euro esercitano l'opzione a partire dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno due anni.

Le caselle indicate al **rigo VO17** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2021 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

Grazie per l'attenzione